

- Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero della Difesa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Corte di Appello di Palermo e dagli imputati contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.90 nr. 91.

I

Letti gli artt. 201, 206 e 549 C.P.P. del 1930

1 - dichiara inammissibile i ricorsi del P.G. della Corte di Appello di Palermo nei confronti di
ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFO FRANCESCO,
ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO, ADELFO SALVATORE,
AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO nato il 1927,
ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO GASPARE,
BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,
BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO,
BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA GIUSEPPE,
CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CAPIZZI
BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO, CHIARACANE

SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI GIOACCHINO,
CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO, CRISTALDI
VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE,
DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI PASQUALE
GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, FAIA
SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA PIETRO,
FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1954,
GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO
GIOVANNI, LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO
IACONO GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO
VITTORIO, MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO
BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI
NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO
SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE,
MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO
GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI
nato nel 1927, PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO,
PRESTIFILIPPO NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA'

GIOVAN BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VESSICHELLI
ANTONIO, ZANCA GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA
GIUSEPPE,

nonché nei confronti di

CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA GIOACCHINO, RANDAZZO
VINCENZO VITO e ZARCONE GIOVANNI,

perché l'impugnazione è stata proposta fuori
termine;

e nei confronti di

SPADARO TOMMASO e SAVOCA GIUSEPPE perché i motivi
non furono proposti in appello.

2 - dichiara inammissibile i ricorsi proposti

da ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,

FAIA SALVATORE, FASCELLA PIETRO, GAMMINO
GIOACCHINO, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE,
MUTOLO GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO',
perché non sono stati presentati i motivi;

L. Malen

da FERRERA FRANCESCO, MESSINA PIETRO e MATRANGA GIOVANNI

perché i motivi non sono stati presentati in termini;

da CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO perché manca la delega al difensore per l'impugnazione e gli imputati, contumaci, non hanno proposto ricorso personalmente;

da BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE, perché manca la delega di cui sopra al difensore e non sono stati presentati i motivi;

da VESSICHELLI ANTONIO e D'ANGELO MARIO perché i motivi sono generici;

da GRECO SALVATORE perché l'impugnazione dalla moglie non legittimata.

II

A - Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CONDORELLI DOMENICO perché i reati ascritti sono estinti per morte del reo.

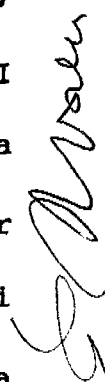
B - Annulla altresì senza rinvio la sentenza

Salvo

impugnata nei confronti di MARCHESE ANTONINO, limitatamente ai reati contestati ai capi 359 e 360, perché estinti per prescrizione, rigettato nel resto il suo ricorso; di INSINNA LORETO, RIZZA SALVATORE, e VARA CIRO, quanto al reato di favoreggiamento personale ad essi ascritto al capo 428 della originaria rubrica, di ABBATE GIOVANNI, BONANNO FRANCESCO, LO MEO COSTANTINO, RANDAZZO SALVATORE, VARRICA CARMELO e VARRICA FRANCO, limitatamente al reato di favoreggiamento personale, così qualificata dai giudici del merito la originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, perché i reati sono estinti per prescrizione; in ciò assorbita, per il VARA CIRO, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per presentazione dei motivi fuori termine.

C - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI MARCO SALVATORE, limitatamente ai reati di cui ai capi 330, 347 e 351 perché estinti per prescrizione, eliminata la pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa; dichiarato inammissibile nel resto il

ricorso dell'imputato; di MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE, limitatamente al reato contestato al capo 404, perché estinto per amnistia; eliminata la pena di mesi quattro di reclusione e Lit. 300.000 di multa, rigettato il ricorso dell'imputato; di ABBENANTE MICHELE, limitatamente al capo 43 della originaria rubrica (esportazione illecita di capitali), perché il fatto non è più preveduto come reato; eliminata la pena di un anno di reclusione e Lit. 10.000.000 di multa, disposta la trasmissione degli atti, relativi al punto suddetto, all'Ufficio Italiano dei Cambi e rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di BELLIA GIUSEPPE, GIUSTOLISI ANTONIETTA, LEGGIO LUCIANO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel 1927 e TERESI FRANCESCO, limitatamente alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con quella per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati contestati variamente ai capi 9, 1, 10, 13 e 22 della originaria rubrica; in ciò assorbita per la GIUSTOLISI la inammissibilità sopravvenuta dell'imputazione per omessa presentazione dei



motivi;

rigettati nel resto i ricorsi degli imputati; nei confronti di GRAZIANO SALVATORE, limitatamente all'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella temporanea per cinque anni, rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di MARINO MANNOIA FRANCESCO, riconosciuta l'attenuante prevista all'art. 8 del D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito con legge 12.7.91 nr. 203 e rideterminata la pena nella misura di anni otto di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa;

rigettato nel resto il ricorso del medesimo; nei confronti di MANGANO VITTORIO, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica, per precedente giudicato e eliminata la relativa pena di anni due di reclusione e rigettato nel resto il ricorso dell'imputato; nei confronti di RIINA SALVATORE, limitatamente al reato contestato al capo 170 della rubrica, modificato dai giudici del merito in quello di lesioni personali aggravate, perché estinto amnistia, e di VERNENGO PIETRO

limitatamente al reato di cui al capo 395, perché estinto per prescrizione, assorbita, per entrambi, nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione delle pene corrispondenti ai capi suddetti e rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.

D - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 e successive modificazioni, ed elimina la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; di mesi quattro mesi di reclusione nei confronti di LIPARI GIOVANNI; di mesi sei di reclusione, per ciascuno, nei confronti di ADELFO FRANCESCO, CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RECELAZIONE

Richiesta di studio

da Sig. YOLPINI

per conto L. 3000

Il 27/11

IL CANCELLIERE



TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA
GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO;

di mesi otto di reclusione nei confronti di SPADARO
VINCENZO;

di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE
MICHELANGELO;

di un anno di reclusione, per ciascuno, nei
confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO
BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO;

rigettati i ricorsi degli imputati medesimi.

III

Letto l'art. 543 del C.P.P. del 1930

annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra
sezione di Corte di Assise di Appello di Palermo;

a) in relazione ai ricorsi del Procuratore Generale
e degli imputati, nei confronti di:

1 - BRUNO FRANCESCO, quanto all'intervenuta
assoluzione per i capi 1 e 10 e all'intervenuta
condanna per i capi da 131 a 133 (omicidio
consumato di GALLINA STEFANO e tentato di SIMONETTA
MARIA) della originaria rubrica,

Handwritten signature

2 - SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, quanto alla intervenuta assoluzione per i capi da 124 a 126 (omicidio di TAGLIAVIA GIOCACCHINO) e all'intervenuta condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di FIORENTINO ORAZIO);

rigettato nel resto il ricorso degli ultimi due imputati quanto al capo 10 della rubrica e rigettato nel resto il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del SENAPA e dello SPADARO FRANCESCO;

b) in relazione ai ricorsi degli imputati, nei confronti di MANISCALCO SALVATORE, quanto a tutte le imputazioni a lui contestate con i capi 1 e 10 e da 188 a 191 (omicidi di BUSCEMI SALVATORE e RIZZUTO MATTEO), assorbito il ricorso del Procuratore Generale;

di RANDAZZO VINCENZO, in relazione ai capi c) e d) del procedimento nr. 43/87, riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87; dichiarati la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, per omessa notifica,

a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 171 C.P.P. del 1930, e l'assorbimento della nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, per nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nella pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto di cui ai capi suddetti, così sostituita la formula assolutoria dubitativa;

c) in relazione ai motivi del ricorso del Procuratore Generale;

cl) nei confronti di:

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO e GERACI ANTONINO detto Nenè, quanto ai capi della originaria rubrica da 64 a 67 (omicidio del commissario di P.S. dr. GIULIANO GIORGIO BORIS) assorbito quanto al GERACI, il motivo relativo alla entità della pena inflittagli per le restanti imputazioni a lui ascritte;

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e MADONIA FRANCESCO, quanto ai reati loro ascritti ai capi da

60 a 62 (omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE);

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, PROVENZANO
BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e
SANTAPAOLA BENEDETTO quanto ai capi da 225 a 231
(omicidio del prefetto di Palermo, generale DALLA
CHIESA CARLO ALBERTO, della moglie signora SETTI
CARRARO EMANUELA e dell'agente di P.S. RUSSO
DOMENICO);

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO,
PROVENZANO BERNARDO e CALO' GIUSEPPE, quanto ai
capi da 98 a 100 (omicidio consumato da GNOFFO
IGNAZIO e tentato di CARMELA PILLITTERI), 181 e 182
(omicidio di ROMANO PIETRO), da 183 a 185 (omicidio
di SPICA ANTONINO), da 202 a 208 (omicidio di
FERLITO ALFIO, dei carabinieri FRANZOLIN SILVANO,
RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e di DI LAVORE
GIUSEPPE), 218 a 219 (omicidio del primario
GIACCONE PAOLO); altresì nei confronti di
PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO e CALO'
GIUSEPPE, quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di
BONTATE STEFANO) da 83 a 88 (omicidio di INZERILLO
SALVATORE), da 101 a 105 (omicidi tentati di



CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), da 168 a 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (omicidi di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE);

rigettati nel resto i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati indicati in questa lettera c1);

c2) nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE, LA ROSA ANTONINO e ZANCA GIOVANNI nato nel 1939, quanto alla intervenuta assoluzione dai capi 1 e 10.

IV

Letto l'art. 549 C.P.P. del 1930

a) rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore Generale nei confronti di:

ALBERTI GERLANDO nato il 18.10.47, ALFANO PAOLO, BAGARELLA LEOLUCA, BATTAGLIA ANTONINO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONINO, BUSCEMI SALVATORE, BUFFA VINCENZO, CANNIZZARO VINCENZO, CANNIZZARO UMBERTO, CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CHIANG WING KEUNG, CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI, CIULLA SALVATORE, COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI

SALVATORE, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI GIUSEPPE, DI
CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI PACE GIOVANNI, DI SALVO
NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FERRERA ANTONINO, FERRERA
FRANCESCO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, GAETA
GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO
GIUSEPPE, GRADO GAETANO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIOVANNI, GRECO SALVATORE, INCHIAPPA
GIOVAN BATTISTA, INGRASSIA IGNAZIO, LA MOLINARA
GUERINO, LEGGIO LUCIANO, LIPARI GIUSEPPE, LIPARI
GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, LO VERDE GIOVANNI,
LUCCHESI GIUSEPPE, LUPO FARO MARIA, MADONIA
GIUSEPPE, MANGANO VITTORIO, MARCHESE MARIO,
MARCHESE SANTO, MARSALONE ROCCO, MARSALONE
SALVATORE GIUSEPPE, MATRANGA GIOVANNI, MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MOTISI IGNAZIO, MUTOLO
GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, OLIVERI GIOVANNI, PALMOS
FOTIOS, PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE

ANGELO ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel
1921, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO,
RAPISARDA GIOVANNI, ROTOLO SALVATORE, SALVO
IGNAZIO, SAVOCA CARMELO, SCADUTO GIOVANNI, SCAVONE
GAETANO, SERRA CARLO, SINAGRA ANTONIO, SINAGRA
FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO nato nel 1952,
SORESÌ GIUSEPPE, SPADARO VINCENZO, SPINA GIUSEPPE,
SPINONI GIUSEPPE, TINNIRELLO ANTONINO, TINNIRELLO
BENEDETTO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO GIUSEPPE,
TORRISI ORAZIO, TRAPANI NICOLÒ, URSO GIUSEPPE,
VERNENGO ANTONINO, VERNENGO COSIMO, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, ZANCA
ONOFRIO, ZANCA CARMELO, ZANCA PIETRO e ZITO
BENEDETTO;

b) rigetta i ricorsi, sui vari punti dedotti,
proposti dagli imputati:

ABBATE MARIO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO,
ADELFO SALVATORE, ALBERTI GERLANDO nato il
18.10.47, ALFANO PAOLO GIUSEPPE, ALIOTO GIOACCHINO,
ALTADONNA FRANCESCO, AMATO FEDERICO, ARGANO
FILIPPO, ARGANO GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BATTAGLIA
GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,

BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO, BRUSCA
BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, BUFFA
VINCENZO, BUSCEMI SALVATORE, CALAMIA GIUSEPPE,
CALO' GIUSEPPE, CAMPANELLA ATTILIO, CAMPANELLA
CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CANNIZZARO
FRANCESCO, CANNIZZARO UMBERTO, CAPIZZI BENEDETTO,
CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CASTIGLIONE
GIROLAMO, CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO,
CIULLA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI SALVATORE, CUCINA
LUIGI ANTONIO, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI
GIUSEPPE, D'ANGELO GIUSEPPE, DI GAETANO GIOVANNI,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI LEO VINCENZO, DI PACE
GIUSEPPE, esteso per quest'ultimo il condono anche
alla pena della multa, DI PASQUALE GIOVANNI, DI
PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, ENNA VITTORIO,
FALDETTA LUIGI, FARAONE NICOLA, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FEDERICO DOMENICO, FERRERA
ANTONINO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, FINAZZO
EMANUELE, FIORENZA VINCENZO, GAETA GIUSEPPE,
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE, GELARDI

MARIO, GERACI ANTONINO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIUSEPPE di Michele nato nel 1954,
GRECO IGNAZIO, GRECO MICHELE, INGRASSIA IGNAZIO, LA
MOLINARA GUERINO, LA ROSA GIOVANNI, LA VARDERA
PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LO CASCIO
GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI, LO
IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, LUCCHESI GIUSEPPE,
LUPO FARO MARIA, MADONIA GIUSEPPE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO VITTORIO, MARCHESE
GIUSEPPE, MARCHESE MARIO, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARSALONE
ROCCO, MARTELLO BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO
UGO, MATRANGA GIOACCHINO, MAUGERI NICOLO', MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO
SALVATORE, MINEO SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO,
MONTALTO GIUSEPPE, MOTISI IGNAZIO, MORABITO
CONCETTO, NAPOLI STEFANO, OLIVERI GIOVANNI,
PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE ANGELO
ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato il 28.5.21,

*ms
50*

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PROCIDA SALVATORE,
PULLARA' GIOVAN BATTISTA, PULLARA' IGNAZIO,
RANCADORE GIUSEPPE, RANDAZZO GIUSEPPE, RAPISARDA
GIOVANNI, RIELA SAVERIO, RIINA GIACOMO, RIZZUTO
SALVATORE, ROTOLO SALVATORE, SALVO IGNAZIO,
SANTAPAOLA BENEDETTO, SAVOCA CARMELO, SAVOCA
VINCENZO, SCADUTO GIOVANNI, SERRA CARLO, SINAGRA
ANTONIO, SINAGRA FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO
nato nel 1952, SORESI GIUSEPPE, SPADARO GIUSEPPE,
SPINA GIUSEPPE, SPINONI GIUSEPPE, TAORMINA
GIOVANNI, TORRISI ORAZIO, TOTTA GENNARO, VASSALLO
ANDREA SALVATORE, VERNENGO ANTONINO, VERNENGO
COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, VIOLA
GIUSEPPE, VITALE PAOLO, ZANCA CARMELO, ZANCA
GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, ZANCA
PIETRO, ZARCONI GIOVANNI e ZITO BENEDETTO;

c) condanna tutti i ricorrenti elencati nella
precedente lettera b) nonché quelli elencati al
paragrafo 1 nr. 2, al pagamento, in solido, delle
spese processuali e ciascuno al versamento della

somma di Lit. 500.000 alla cassa delle ammende.

Condanna inoltre, quanto alle spese del giudizio di Cassazione sopportate dalle parti civili:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi, in solido, a pagare Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze, nel vincolo della solidarietà attiva, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA RITA, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA, sempre con il vincolo della solidarietà attiva e Lit. 5.000.000 a favore di CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO, anche qui con il vincolo della solidarietà attiva;

- gli stessi ricorrenti di cui innanzi, unicamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 dell'originaria rubrica e ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 al Comune di Palermo;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10, quelli condannati definitivamente per i capi 13 e 22 nonché i medesimi ABBENANTE MICHELE

e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 in favore della Regione siciliana - Assessorato alla Sanità;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi a pagare, unitamente al ROTOLO SALVATORE, Lit. 5.000.000 a favore di PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO, con il vincolo della solidarietà attiva;

unitamente a SANTAPAOLA BENEDETTO, Lit. 5.000.000 a DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE con solidarietà attiva unitamente a ROTOLO SALVATORE e SANTAPAOLA BENEDETTO, sempre in solido, Lit. 5.000.000 al Ministero dell'Interno;

e unitamente a SALVATORE ROTOLO Lit. 4.000.000 all'Università degli Studi di Palermo;

- DI SALVO NICOLA a pagare Lit. 3.000.000 a favore dell'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO a pagare, in solido, Lit. 3.000.000 al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO a pagare Lit. 10.000.000 a



CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la podestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MAURA, a IRITANO SILVANA, vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la podestà sulla figlia minore DI BARCA LUIGIA e a RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI, con il vincolo della solidarietà attiva; e Lit. 5.000.000 al Ministero della Difesa.

Roma 30 gennaio 1992.

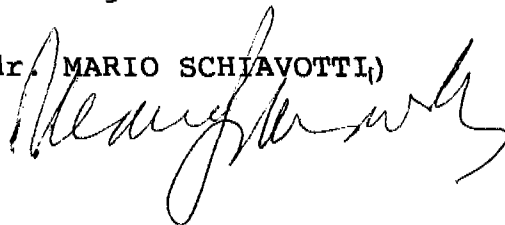
Il Presidente

dr. ARNALDO VALENTE



Il Consigliere estensore

(dr. MARIO SCHIAVOTTI)



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r.e.
(de Cato Mario)

